



CORPO MUSICALE SANTA CECILIA APS

Via Matteotti n.1 – 22075 Lurate Caccivio (CO)
CF 95047820139 – N.rep.34209 Registro RUNTS

STATUTO

ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE SANTA CECILIA APS

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12.05.2022

SOMMARIO

PREMESSA

TITOLO I - ASSOCIAZIONE IN GENERALE – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione-sede-durata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale".

Art. 3 –Statuto, efficacia e interpretazione.

Art. 4 – Scopi e finalità.

Art. 5 – Attività.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO (DEI SOCI)

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno.

Art. 7 –Associati (Soci).

Art. 8 - Procedura di ammissione.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 11 - Volontari e attività di volontariato.

Art. 12 – Prestazione di lavoro retribuite.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

CAPO I – Organi sociali in generale

Art. 13 - Organi dell'Associazione.

CAPO II – Assemblea dei soci

Art. 14 – Assemblea dei Soci in generale.

Art. 15 – Competenze e funzioni dell'Assemblea.

Art. 16 – Convocazioni dell'Assemblea.

Art. 17 – Natura e competenze delle Assemblee - quorum costitutivi e deliberativi.

Art. 18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.

Art. 19 – Verbalizzazione delle adunanze.

CAPO III - Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Art. 20 – Composizione e durata.

Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo – verbalizzazione delle adunanze.

Art. 24 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Il Presidente.

Art. 26 - Il Segretario.

Art. 27 – Il Tesoriere.

CAPO IV – Organo di Controllo e Organo di revisione

Art. 28 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

Art. 29 - Competenze dell'organo di controllo.

Art. 30 - L'organo di revisione.

Art. 31- Responsabilità degli organi sociali.

TITOLO V - I LIBRI SOCIALI

Art. 32 - Libri sociali e registri.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 33 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro.

Art. 34 - Risorse economiche.

Art. 35 - Bilancio di esercizio e scritture contabili.

TITOLO VII - CORPO MUSICALE – SCUOLA DI MUSICA

Art. 36 – Corpo Musicale – formazioni musicali

Art. 37 –Direttore Artistico.

Art. 38 –Vice Maestro.

Art. 39 - Scuola di Musica.

Art. 40 – Amministrazione della Scuola di Musica e delle formazioni musicali.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 41 – Scioglimento.

Art. 42 - Devoluzione del patrimonio.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Norme di rinvio.

PREMESSA

L'Associazione Corpo Musicale Santa Cecilia di Lurate Caccivio inizia la sua attività nel 1906 con lo scopo di promuovere la cultura musicale bandistica.

Fu fondata dall'allora Parroco di Lurate M.R. Don Palmiro Tettamanti con la denominazione "Filarmonica Principe di Piemonte" che mantenne fino al 1946.

Nell'atto costitutivo appare chiaramente che la Filarmonica è emanazione dell'oratorio maschile e della Società Cattolica di Mutuo Soccorso, appartiene alle "Opere parrocchiali" e come tale fino al 1998 ha espresso il Parroco pro-tempore come Presidente.

Con delibera del Consiglio Comunale dell'11/02/2011 e con attestato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Associazione Corpo Musicale Santa Cecilia di Lurate Caccivio è stata riconosciuta come gruppo di musica popolare e amatoriale d'interesse nazionale.

TITOLO I ASSOCIAZIONE IN GENERALE – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione-sede-durata.

1. Ai sensi del Dlgs n.117 del 3.07.2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Corpo Musicale Santa Cecilia - Associazione di promozione sociale", in forma ridotta "Corpo Musicale Santa Cecilia APS, di seguito indicata anche come "Associazione".

2. Essa opera nel territorio della Provincia di Como, e intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lurate Caccivio, via Matteotti n.1; l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lurate Caccivio non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva informazione a tutti gli associati e comunicazione agli uffici competenti.

4. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

5. Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, anche in altri Comuni.

6. L'Associazione ha durata illimitata salvo lo scioglimento ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute e in materia del Terzo Settore.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale".

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà pertanto di "Corpo Musicale Santa Cecilia APS" oppure "Corpo Musicale Santa Cecilia - Associazione di Promozione Sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 –Statuto, efficacia ed interpretazione.

1. L'Associazione di Promozione Sociale è un Ente del terzo settore ed è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei termini e limiti del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività e della organizzazione stessa.

3. Lo Statuto è interpretato secondo le norme dettate per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

4. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto e la disciplina di dettaglio.

5. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi sociali o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Art. 4 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretti e persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l'Associazione intende favorire, promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale, con riguardo al mondo giovanile, avvalendosi della distribuzione e divulgazione di opere musicali, con la creazione di iniziative e servizi, nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni dei propri associati secondo i principi morali e di solidarietà propri dell'ambiente in cui opera.

3. L'Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. n. 117/2017:

lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. g) formazione universitaria e post universitaria;

lett. l): formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, del bullismo e della povertà educativa;

lett. k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Art. 5 - Attività

1. Per la realizzazione delle finalità indicate al precedente art.4 l'Associazione, oltre che a promuovere lo sviluppo dell'associazionismo e di volontariato in ambito musicale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) consolidare e valorizzare la crescita del Corpo Musicale Santa Cecilia di Lurate Caccivio, anche in prosecuzione e tutela della tradizione musicale - bandistica che a Lurate Caccivio risale al 1906;
- b) promuovere, diffondere e valorizzare le tradizioni bandistiche;
- c) promuovere e diffondere tra i giovani e gli adulti l'attività didattica, lo studio, la pratica strumentale, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale ed artistica di ogni genere, favorendo, in special modo tra gli associati, la costituzione di gruppi strumentali e/o vocali e coordinandone l'attività;
- d) operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi d'istruzione nelle specifiche discipline musicali e strumentali;
- e) promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti valorizzandone dovunque l'opera, l'immagine e l'ingegno, con particolare riguardo per la musica originale per fiati, per le trascrizioni e arrangiamenti di musica classica e popolare;
- f) diffondere, valorizzare e incentivare la cultura musicale, promuovendo, partecipando ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali, raduni, rassegne, corsi, scuole, seminari, saggi, conferenze, eventi musicali, stage, concorsi e ogni altra forma di spettacoli legate alla musica, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Istituzioni pubbliche e private;
- g) offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali e di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori;
- h) insegnare la musica, per il mantenimento della tradizione della Banda nel paese, e l'organizzazione di specifiche attività culturali anche in collaborazione con le Scuole e/o Associazioni presenti sul territorio;
- i) partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dall'Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- j) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- k) promuovere e incentivare lo studio, la ricerca e la diffusione delle tradizioni popolari, mediante manifestazioni teatrali e letterali in genere;
- l) svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini, notiziari, riviste, giornali, materiale fonografico, informativo e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione;
- m) promuovere e incentivare scambi culturali, concorsi, gemellaggi musicali con gruppi nazionali e internazionali;
- n) aderire e/o collaborare con associazioni, enti, federazioni, consorzi, cooperative, a carattere locale, nazionale e internazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.
- o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini potrà tra l'altro:
- 1) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per l'affidamento in gestione di parte delle attività.
 - 2) svolgere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
 - 3) attivare iniziative musicali e culturali, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita, anche con altri soggetti pubblici e/o privati.
 - 4) incentivare la diffusione della musica e della cultura ad ogni livello e in ogni ambiente scolastico ed extra-scolastico, come parte integrante della formazione della persona e della sua crescita individuale e sociale, assumendo il ruolo di strumento permanente di promozione sociale, culturale ed educativa.
 - 5) erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
4. L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi.
5. L'Associazione, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
6. L'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
7. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
9. L'Associazione si manterrà estranea a manifestazioni di partito o movimenti politici.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO (DEI SOCI)

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi e esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri; l'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Art. 7 – Associati (Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini o donne, le quali ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, che intendono collaborare al loro raggiungimento e che accettino il presente Statuto ed i Regolamenti interni.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Nel caso in cui tale numero minimo dovesse non essere rispettato si fa espresso rinvio a quanto in merito disposto dal medesimo Codice del Terzo Settore.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto del limite previsto dall'art.35, comma 3, del Codice del Terzo Settore. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato con il limite di un solo rappresentante per Ente.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso o l'espulsione, attuata secondo le modalità di cui all'articolo 10 del presente Statuto e in conformità ai Regolamenti attuativi. La qualifica di associato si conferma annualmente con il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

6. Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
7. Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. E' socio onorario il Parroco della Comunità Pastorale di Lurate Caccivio al quale è affidata la tutela dei principi a cui si ispira l'Associazione.
8. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
9. il Contributo (quota associativa) è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. La facoltà ed i diritti inerenti la posizione di associato possono essere esercitate solo se l'associato è in regola con il pagamento della quota.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda oltre che a specificare le proprie generalità deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro dei soci.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata, e comunque non oltre 3 mesi, deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il titolare della potestà genitoriale (il genitore o il tutore legale) che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) frequentare i locali dell'Associazione, partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
 - c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - d) dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - e) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - f) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - g) discutere e approvare i rendiconti economici;
 - h) essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - i) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, membri degli Organismi Direttivi.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; per il diritto di voto in Assemblea si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al successivo art.17, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e dalle decisioni prese dai Consiglieri nell'espletamento delle loro funzioni delegate;
 - c) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli Organi associativi;

- e) custodire e conservare con diligenza lo strumento, la divisa, o altro bene avuto in dotazione per il raggiungimento degli scopi sociali e di non servirsene per uso diverso, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, nonché restituirlo in caso di uscita dall'Associazione;
 - f) uniformarsi alle direttive del Direttore Artistico/Maestro e/o del Vice Maestro durante le rappresentazioni pubbliche; al fine di tutelare l'immagine dell'Associazione; è fatto assoluto divieto di sindacare le direttive impartite nel corso di manifestazioni pubbliche, salvo successivamente formalizzate il proprio dissenso davanti al Consiglio Direttivo nelle forme previste;
 - g) versare regolarmente l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. Il Socio non può in alcun modo essere retribuito, ma ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, preventivate o autorizzate preventivamente in limiti e modalità dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o decesso.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;
 - b) inosservanza degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali, di immagine o morali di una certa gravità;
 - d) non essere in regola con il pagamento della quota associativa.
4. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e diviene esecutivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, se non è presentato ricorso nei termini di cui al successivo comma.
5. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dell'associato è ammesso il ricorso, da presentare al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea degli associati che devono decidere in via definitiva sull'esclusione nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.
6. Gli eventuali ricorsi dovranno essere trattati prima degli altri argomenti all'Ordine del Giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
7. L'esclusione definitiva ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali è stata deliberata.
8. L'associato receduto, deceduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO e SUL LAVORO RETRIBUITO

Art. 11 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, nei modi e forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

6. I Soci acquisiscono la qualifica di Volontario attraverso lo svolgimento per loro libera scelta, per il tramite dell'Associazione, di attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità partecipando in maniera costante e attiva alle attività pubbliche dell'Associazione, ivi inclusi servizi, sfilate, concerti, attività di raccolta fondi e le necessarie attività di preparazione. La modifica dei requisiti per la qualifica di Socio Volontario non comporta la revisione statutaria.

Art. 12 – Prestazioni di lavoro retribuite.

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

CAPO I – Organi sociali in generale

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo (l'organo di amministrazione);
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- h) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 9 comma 5.

4. Non possono in nessun caso essere eletti alle cariche sociali i Soci che versino nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile o che abbiano riportato una condanna penale che comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, anche se temporanee. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

5. Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno durata di tre anni.

CAPO II – Assemblea dei Soci

Art. 14 – Assemblea dei Soci in generale

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che hanno completato efficacemente la procedura di iscrizione di cui all'articolo 8 del presente Statuto e siano altresì in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo o della quota versata. Hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, maggiorenni o in caso di soci minorenni, tale diritto viene essere esercitato dal titolare della potestà genitoriale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non sono comunque ammesse deleghe a favore di un associato minorenne.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 15 – Competenze e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea indirizza le linee generali dell'attività dell'Associazione, ed inoltre:

- a) approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio Direttivo e al bilancio preventivo economico-finanziario per l'anno successivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determina il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto in merito disposto dal presente Statuto;
- d) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- j) delibera sugli altri eventuali oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- l) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16 – Convocazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'adunanza mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. Tale preavviso, fuorché nei casi di convocazione dell'Assemblea straordinaria, può essere ridotto fino a 7 (sette) giorni nel caso in cui la convocazione debba essere fatta d'urgenza.

2. L'atto di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e, infine, specificare la tipologia ordinaria o straordinaria dell'Assemblea. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

3. Il Presidente convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio entro i termini previsti dalla legislazione vigente in materia e dallo Statuto se compatibili.

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati
- c) su richiesta dell'organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati ai sensi degli art.30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

5. Nei casi di cui al precedente comma 4, l'Assemblea deve svolgersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui l'organo di controllo non venga nominato, in caso di inerzia del Presidente, il Vice Presidente, ovvero il Segretario, procedono in subordine alla convocazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Se entrambi sono assenti, presiede il membro del Consiglio Direttivo con più anzianità associativa, escludendo il Segretario.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 17 – Natura e competenze delle Assemblee - quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria:

- a) è convocata in via ordinaria per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente Art. 15, comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), i), j);

- b) è convocata in via straordinaria per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente Art. 15, comma 1 lettere k) e l), o per azioni di responsabilità o straordinarie o urgenti alle lettere h), i), j).
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione e nelle successive convocazioni è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti (a maggioranza semplice), sia in prima che in seconda convocazione.
 4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno 2/3 (due terzi) dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi anche nel medesimo giorno, quando sono presenti o rappresentati almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In nessun caso si computano i voti di astensione.
 5. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
 6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria, convocata con specifico Ordine del Giorno, pena nullità, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. In conformità a quanto indicato al precedente art. 14 in caso di soci minorenni, il diritto di voto viene esercitato dal titolare della potestà genitoriale.
4. Le votazioni sono normalmente con voto palese; si procede con voto segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede sempre mediante il voto a scrutinio segreto.
6. Nessuno Socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 19 – Verbalizzazione delle adunanze

1. Di ogni seduta è redatto un verbale a opera del Segretario ovvero, in mancanza, del più giovane componente del Consiglio Direttivo, escluso chi presiede l'Assemblea.
2. Il verbale deve riportare la generalità dei Soci presenti e dare conto degli argomenti discussi, nonché, dettagliatamente, delle votazioni effettuate e dei relativi risultati.
3. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è inserito nel Libro dei verbali d'Assemblea.
4. Il libro dei verbali dell'Assemblea è conservato presso la sede dell'Associazione.
5. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede che va trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Ogni socio ha diritto di prendere visione o avere copia delle delibere dell'Assemblea.

CAPO III

Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario e Tesoriere

Art. 20 – Composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, si occupa della gestione quotidiana dell'ente stesso. Esso opera in attuazione degli indirizzi Statutari, nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), preferibilmente in numero dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione e coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente art. 13 comma 4. Per il conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Art 2475-ter del Codice Civile.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Le elezioni sono indette a cura del Consiglio dimissionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato. Il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. La lista dei candidati dovrà essere nota almeno 1 (una) settimana prima del voto. Risulteranno eletti quei candidati che, per il numero dei posti da coprire avranno ottenuto più preferenze tra i candidati; le preferenze esprimibili nella scheda elettorale saranno 5 (cinque).

6. Nella sua prima seduta all'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti, a scrutinio palese a maggioranza dei suoi componenti, Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

7. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, con le modalità indicate al successivo art.23.

Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) svolgere su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative all'Associazione;
- b) esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- c) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- d) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art.13 e dall'art.87 del Codice del Terzo Settore;
- h) deliberare in merito alle azioni disciplinari degli associati;
- i) redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- j) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- k) fissare le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni e nominare/incaricare gli insegnanti della Scuola di Musica;
- m) nominare il Direttore Artistico/Maestro dell'Associazione;
- n) elaborare, di concerto con il Direttore Artistico, il programma annuale delle attività musicali, e provvedere alla sua attuazione, nonché, eventualmente il programma ricreativo culturale dell'Associazione;
- o) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- p) provvedere ad avanzare le opportune richieste di sovvenzionamenti allo Stato, alla Regione, alla Provincia, agli Enti locali e a quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità della Associazione;
- q) deliberare il regolamento per il funzionamento della Scuola di Musica, ivi includendo la gestione dei rapporti con gli Allievi e la definizione annuale dei contributi associativi per la frequenza delle lezioni della Scuola;
- r) deliberare circa l'acquisto di divise e di strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento dell'Associazione;
- s) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- t) curare la tenuta dei seguenti libri sociali: libro degli Associati, libro dei Volontari, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali dell'organo di amministrazione stesso;
- u) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- v) istituire e delegare ruoli di supporto a cui i Soci possano candidarsi su base volontaria utili a distribuire compiti di ordinaria amministrazione e logistica interna;
- w) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- x) nominare il Vice Maestro, sentito il parere del Direttore Artistico/Maestro;
- y) proporre all'Assemblea modifiche Statutarie;
- z) nominare eventuali commissioni interne ed esterne, e i relativi regolamenti di funzionamento;

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione con delibera che determini i limiti della delega, determinate funzioni o specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e congiunto fatte salve specifiche deleghe e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto ai Consiglieri, il quale può pervenire anche per via telematica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.

3. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti da trattare nell'Ordine del Giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. In casi di eccezionale urgenza o nell'impossibilità di adottare le normali procedure, le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni debitamente verbalizzate:

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente o, in mancanza, il soggetto verbalizzante.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti, con esclusione del Segretario.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

9. Le votazioni si effettuano con voto palese per alzata di mano o appello nominale, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Se la parità consegue a voto segreto, essa equivale ad un voto contrario.

10. Tutti i Soci possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di parola, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo per la discussione di specifici argomenti. Non è mai concesso loro il diritto di voto.

11. Partecipa al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Direttore Artistico/Maestro, con funzioni consultive, nei casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti di attuazione o qualora il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne richiede la presenza.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo – verbalizzazione delle adunanze

1. Di ogni seduta è redatto un verbale dal Segretario o, in sua mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo presente alla seduta, escluso chi la presiede.

2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

3. Ciascun Socio ha il diritto di prenderne visione e di estrarne copia, previa richiesta motivata al Presidente, nei modi e forme previste dal presente Statuto o dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 24 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, rimesse nelle mani del Segretario, che non fanno perdere la qualifica di socio e non sono soggette a valutazione discrezionale da parte del Consiglio;

b) protratta inattività e mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute del Consiglio stesso su votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo;

c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria attraverso una mozione di censura nei confronti del membro del Consiglio Direttivo che si sia reso autore di grave violazione dei propri obblighi e doveri ovvero abbia compromesso l'onore dell'Associazione;

d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20 comma 3, del presente Statuto;

e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Nel caso di revoca da parte dell'Assemblea di cui al precedente comma 1, lett. c), la mozione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei componenti dell'Assemblea o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e deve essere approvata a maggioranza dei 3/5 (tre

quinti) dei presenti in Assemblea. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi 20 (venti) giorni dalla presentazione.

3. Nel caso di cessazione di un Consigliere per il verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio procede alla sua surroga, nella prima seduta utile, con il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni secondo l'esito delle votazioni approvate dall'Assemblea. Tale surroga deve essere convalidata dall'Assemblea nella prima seduta convocata successivamente alla nomina utile. In mancanza di candidati non eletti o per esaurimento della relativa graduatoria, il Presidente convoca, entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei Soci per provvedere a nuove elezioni integrative.

4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

5. I Consiglieri nominati per surroga degli uscenti nel triennio scadono con gli altri componenti; solo nel caso al precedente comma 4, il periodo consiliare decorre dalla data di reintegrazione totale del Consiglio.

Art. 25 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con votazione palese, a maggioranza dei voti; dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di parità, è eletto Presidente il candidato con maggiore anzianità associativa.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con decorrenza immediata dal momento della loro consegna formale.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e compiere tutti gli atti allo stesso demandati dal presente Statuto;

curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

stipulare, previa deliberazione e autorizzazione del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o altre Associazioni;

convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori.

6. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella medesima seduta in cui viene eletto il Presidente.

Art. 26 – Il Segretario

1. Il Segretario, nominato a maggioranza semplice, è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente attenendosi, per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti attuativi, alle direttive del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Segretario cura il recapito degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la verbalizzazione delle sedute di entrambi detti organi e redige, di concerto con il Tesoriere, la relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci. Disbriga le pratiche burocratiche e è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio, della gestione della corrispondenza, dell'archivio e della conservazione e custodia dei beni dell'Associazione.

3. Il Segretario controfirma tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, nominato a maggioranza semplice, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e si attiene alle direttive del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Tesoriere tiene la contabilità e il conto corrente bancario dell'Associazione. Su disposizione del Presidente o del Consiglio Direttivo effettua i pagamenti e in generale ha il compito di predisporre le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art.13 e dall'art.87 del Codice del Terzo Settore;

provvede alla stesura del bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo e, di concerto con il Segretario, alla relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;

3. Il Tesoriere, inoltre, custodisce i documenti contabili, fatture, estratti conto bancari e tutto quanto attiene all'attività contabile e, infine, provvede ad espletare le pratiche e gli obblighi fiscali.

CAPO IV ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Art. 28 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige il verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro dei verbali di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 29 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.30 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è un organo monocratico eletto dall'Assemblea e non può essere socio dell'Associazione. Il revisore deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Il Revisore redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro dei verbali e conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. L'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 31 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO V I LIBRI SOCIALI

Art. 32 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve, inoltre:

- a) tenere il libro dei verbali dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- b) tenere il libro dei verbali dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 33 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi, sia da parte di Enti che di Privati;
- d) fondo di riserva;
- e) quote associative.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017.

Art. 34 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche (entrate) dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- e) eredità, donazioni e legati;
- f) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da convenzioni;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- j) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- k) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ed ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Le quote associative sono determinate e deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e, salvo che non sia diversamente disposto, devono essere versate entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario del medesimo esercizio.

Art. 35 - Bilancio di esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e quindi decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio inizia dalla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, nei modi e forme indicate dall'art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, il quale dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione affinché possa essere consultato da ogni associato.
5. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. È vietata la distribuzione anche indiretta dell'avanzo di amministrazione durante la vita dell'Associazione.
6. Entro il medesimo termine previsto per l'approvazione del Bilancio di esercizio l'Assemblea approva il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, predisposto dal Consiglio Direttivo.
7. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
8. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

TITOLO VII CORPO MUSICALE – SCUOLA DI MUSICA

Art. 36 – Corpo Musicale – formazioni musicali

1. Il Corpo Musicale è formato da tutte le persone che prestano la loro opera volontaria, in qualità di musicanti e/o di istruttori, nella formazione principale denominata "Corpo Musicale".
2. L'inserimento del musicante tra gli effettivi del Corpo Musicale è disposto dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Direttore Artistico/Maestro.
3. Per consentire agli Allievi della Scuola di Musica, o a chi non abbia i requisiti necessari per accedere alla formazione principale, di sperimentare l'esecuzione musicale d'insieme o per altre finalità, il Consiglio Direttivo, sentito il direttore Artistico/Maestro, può costituire in seno all'Associazione ulteriori formazioni musicali (es. Banda Giovanile, Banda Baby, ecc.).
4. Il passaggio del musicante a una formazione musicale di livello superiore è disposto dal Direttore Artistico/Maestro sentito, eventualmente, il Maestro di strumento della Scuola di Musica o i relativi Insegnanti.

Art. 37 –Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico/Maestro è responsabile dell'indirizzo artistico e musicale dell'Associazione. Egli non è, e non può essere, socio dell'Associazione e non fa parte del Consiglio Direttivo, pur agendo di concerto con quest'ultimo nella gestione artistica dell'Associazione stessa.
2. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei candidati, valutandone le capacità artistiche, didattiche ed umane e dura in carica fino a revoca decisa dal Consiglio Direttivo o per dimissioni spontanee.
3. Egli tiene lezioni di musica di insieme nel rispetto di quanto contenuto nell'atto di nomina; dirige le attività concertistiche delle formazioni musicali costituite all'interno dell'Associazione, nelle più importanti manifestazioni e nei concerti, nonché in occasione della partecipazione ad eventuali concorsi. Concorre alla formazione dei musicanti e, con il consenso del Consiglio Direttivo, può avvalersi dell'aiuto di altri collaboratori.
4. È suo compito proporre il programma delle attività musicali dell'Associazione e curarne l'attuazione, attenendosi alle disposizioni del Consiglio Direttivo e avvalendosi anche del supporto di eventuali commissioni, nominate dal Consiglio Direttivo, dedicate alla scelta del repertorio musicale.
5. Propone al Consiglio Direttivo nuove iniziative e programmi futuri, l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione di quelli in dotazione, elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni.
6. Egli è responsabile della disciplina delle formazioni di cui è Direttore durante le prove e gli eventi pubblici.
7. Esprime un parere al Consiglio Direttivo sull'inserimento dei musicanti nelle diverse formazioni musicali dell'Associazione e sull'eventuale passaggio dei musicisti da una formazione all'altra, nel rispetto di quanto previsto da eventuali specifici regolamenti eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo.
8. Esprime altresì il parere per la nomina del Vice Maestro.

Art. 38 –Vice Maestro

1. Il Vice Maestro viene nominato, con elezione a votazione palese e a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile dopo quella della nomina del Presidente, tra gli associati che prestano la propria volontaria attività di musicante nella formazione principale del Corpo Musicale, sentito il parere del Direttore Artistico/Maestro.

2. Il Vice Maestro dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio che lo ha nominato; l'incarico di Vice Maestro può cessare, prima di tale termine, per dimissioni volontarie o per revoca dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo.

3. Il Vice Maestro rappresenta il Corpo Musicale sul campo, in quelle manifestazioni ove la presenza del Direttore Artistico/Maestro non è richiesta. Egli è responsabile della buona riuscita della partecipazione della formazione principale del Corpo Musicale alle manifestazioni.

Art. 39 - Scuola di Musica

1. L'Associazione persegue gli obiettivi sociali di cui all'Art.5, comma 1 anche mediante una propria Scuola di Musica per educare allievi e musicanti alla pratica musicale e strumentale, nonché formandoli sotto ogni punto di vista della didattica musicale.

2. Il Direttore Artistico/Maestro, è a capo della Scuola di Musica, valuta e sottopone al Consiglio Direttivo gli insegnanti e gli eventuali collaboratori nonché la eventuale proposta di revoca di incarico; gestisce e coordina, sia strutturalmente che didatticamente, la loro attività sotto il profilo musicale, nel rispetto di quanto in merito determinato dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo può affidare la direzione della Scuola di Musica anche ad altro soggetto diverso dal Direttore Artistico, al quale vengono attribuite tutte medesime funzioni e i compiti indicati al precedente comma 2 in luogo del Direttore Artistico. In tale caso, anche per questa figura si applica la condizione di incompatibilità prevista al precedente art.37, comma 1, prevista per il Direttore Artistico.

Art. 40 – Amministrazione della Scuola di Musica e delle formazioni musicali

1. Quanto non disposto nel presente Titolo è disciplinato dal Regolamento della Scuola di Musica, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera q) del presente Statuto.

2. La modifica del regolamento interno di cui al comma precedente non comporta obbligo di revisione statutaria.

TITOLO VIII SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 41 - Scioglimento.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno, pena la nullità, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 42 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.L.117/2017, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

2. Nel caso in cui l'assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.